



Ripartizione II

Affari Istituzionali,

competenze ordinamentali e previdenza

Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 1909960

Registro: RATAA



Num. Prot: 0017935/P

del: 22/11/2013

38122 TRENTO / TRIENT

22 novembre 2013

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL

X-2

CD

mf

OGGETTO / BETRIFFT Modifica dei criteri per la concessione
di contributi alle unioni di comuni.

CIRCOLARE N. 6/EL/2013

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 47/I-II di data 19 novembre 2013 sono stati pubblicati i seguenti documenti reperibili sul sito: http://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=47&descriz=Bollettino&anno_bu=2013&carattere=):

1. la deliberazione della Giunta regionale n. 230 di data 12 novembre 2013, con la quale sono stati ulteriormente modificati i criteri per la concessione dei contributi alle unioni di comuni;
2. il nuovo testo coordinato dei criteri per la concessione dei contributi alle unioni, con cui le nuove disposizioni introdotte dalla citata deliberazione n. 230/2013 sono state raccolte e coordinate con i parametri e le modalità di finanziamento delle unioni già adottati dalla Giunta regionale con le proprie precedenti deliberazioni n. 1106 di data 1 ottobre 1999, n. 773 di data 29 maggio 2001, n. 727 di data 30 luglio 2002 e n. 190 di data 2 settembre 2009.

Il nuovo testo coordinato sostituisce quello precedente, che era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 40 di data 29 settembre 2009 e trasmesso con circolare n. 2 di data 14 ottobre 2009.

La nuova disciplina prevista dalla deliberazione n. 230/2013 introduce alcune modifiche al sistema dei contributi alle unioni.

La prima modifica (art. 5, comma 1, del nuovo testo coordinato) è diretta a recepire la procedura prevista dall'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2011 n. 8, in base al quale la Giunta regionale, ai fini dell'ammissione a contributo dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti, deve acquisire l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione. Per le unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti l'ammissione a contributo del progetto di unione è dunque subordinata a un preventivo e vincolante procedimento di valutazione da parte della Giunta provinciale e del Consiglio delle autonomie locali. Questa valutazione preventiva rende superfluo l'ulteriore esame da parte del Nucleo di valutazione previsto dall'articolo 5 del testo coordinato. Pertanto con questa prima modifica, si limita l'attività di valutazione del Nucleo ai soli progetti di unioni con popolazioni pari o superiori a 10.000 abitanti.

La seconda modifica riguarda l'art. 6 del testo coordinato (determinazione del finanziamento annuale). In particolare:

- a) vengono inserite tra le entrate da dedurre dalle spese correnti (per quantificare la spesa ammissibile su cui calcolare il contributo) anche quelle che l'unione (o il nuovo comune derivante dalla fusione) prevede di accertare per imposte municipali;
- b) viene chiarito espressamente che tra le entrate da dedurre dalle spese correnti non va ricompreso il fondo investimenti minori, in quanto tale risorsa può essere utilizzata per finanziare sia spese correnti che spese in conto capitale;
- c) in considerazione della limitatezza delle risorse regionali disponibili, viene ridotta la misura massima del contributo annuale sulle spese correnti e del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di unione;
- d) viene chiarito espressamente che il contributo straordinario può essere concesso anche per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di fusione di comuni.

Con la terza modifica (art. 9) viene ridotta l'entità del contributo regionale destinato al finanziamento dei costi iniziali di attivazione dell'unione. Si è considerato, peraltro, opportuno garantire (art. 12 comma 2-ter) ai progetti di unione ammessi al finanziamento regionale entro la fine del corrente anno la concessione del contributo previsto dall'art. 9 (Investimenti) nel testo previgente. Identico beneficio viene esteso alle fusioni di comuni che saranno realizzate senza la previa costituzione di un'unione.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE
dott.ssa Loretta Zanon

Loretta Zanon



[Handwritten initials]